



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Scuola e Università: cosa prevede il nuovo Decreto

Autore: Redazione | 27/04/2020



Sospese fino al 17 maggio le attività didattiche in presenza e favorite le lezioni a distanza. Continuano i corsi universitari di medicina. Stop alle gite.

Il **nuovo Decreto** del presidente del Consiglio Giuseppe Conte emanato il 26

aprile per regolare la Fase 2 a partire dal 4 maggio (puoi consultare [qui il testo completo](#)) contiene anche una serie di disposizioni per le **scuole** e le **Università**.

Innanzitutto, è stata stabilita la prosecuzione della **chiusura delle scuole** di ogni ordine e grado fino al **17 maggio** compreso (il Decreto è valevole sino a tale data) anche se è molto probabile, per non dire quasi certo, che le scuole ormai non riapriranno prima di settembre. Ma vengono sospese soltanto le **lezioni** “in presenza”, mentre è consentita, anzi è favorita, la didattica a distanza.

Analoga sospensione è prevista per le **Università**, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i **master** e gli altri corsi professionali e attività formative svolte da Enti pubblici o da soggetti privati, ferma restando - dice la norma - “la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.

Il Decreto favorisce questa modalità, prevedendo nelle scuole che “i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Una previsione parallela anche per le **Università**, dove “per tutta la durata della sospensione, le **attività didattiche** o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni”, anche qui con particolare riguardo alle esigenze degli studenti disabili.

C'è un'unica eccezione a questa sospensione generalizzata e riguarda “i corsi di formazione specifica in **Medicina** generale” che dunque potranno proseguire, analogamente a quanto era stato stabilito nei precedenti Decreti. Infatti, come nel precedente Dpcm, “i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle **professioni sanitarie** e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”.

Tornando alla **scuola** in generale, alla sospensione delle attività didattiche segue di conseguenza anche la sospensione delle “**riunioni** degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.

Nel frattempo, con le scuole sgombre di alunni, “gli enti gestori provvedono ad assicurare la **pulizia degli ambienti** e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi”.

Restano infine “sospesi i **viaggi d’istruzione**, le iniziative di scambio o gemellaggio, le **visite guidate** e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.